



INNOVARE E CRESCERE INSIEME



UTILIZZO SOSTENIBILE PRODOTTI FITOSANITARI - NORMATIVA-

Programma

- PAN: normativa e aspetti applicativi cogenti;
- Storia, definizioni, significati;
- Aspetti tecnici;
- Prodotti fitosanitari : immissione in commercio, normativa, uso sostenibile e strumenti applicativi;

P.A.N.

*Piano di Azione Nazionale
per l'uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari*



Un po' di storia

1987

Piano nazionale lotta
fitopatologica integrata

1990

NATURAE
CONAD

GLOBALG.A.P.
1997

EUREPGAP®

1998

Naturama

BRC
FOOD
CERTIFICATED

Atrazina,
Molinate,
Bentazone,
DDT,
Paration,
ecc

PRODOTTI CON AMORE
coop

1989

Dir. 91/414 Cee
autorizzazione
agrofarmaci

1991

Applicazione misure agro-
ambientali (Reg CE
2078/92)

1995

Un po' di storia



2003

GREENPEACE

2009

Pacchetto
«uso sostenibile
prodotti fitosanitari»



SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE
PRODUZIONE INTEGRATA

Sistema Qualità
Nazionale Produzione
Integrata (SQNPI)

2011 (attuato dal 2016)

2014

Piano d'Azione
Nazionale (PAN)

LGN Prod.
Integrata e Reg.
CE 834/2007 (BIO)

2007



Applicazione
LMR
(Reg. CE
396/2005)
residui nella UE
+ Reg. CE
889/2008 (BIO)

2008

Dir 2009/128/CE - uso sostenibile dei pesticidi
Dir 2009/127/CE - Macchine per l'applicazione
Reg. CE 1107/2009 - immissione in commercio PF
Reg. CE 1185/2009 - statistiche PF
D.Lgs 150/2012 - applicazione 128/2009
D.P.R 55/2012 - ex 290/2001

PAN – il contesto normativo

Impiego del prodotto fitosanitario



IMMISSIONE IN
COMMERCIO

UTILIZZO

RISCHI DI
CONTAMINAZIONE

Dir. 91/414/CE

D.Lgs 194/95

DPR 290/01 (alcuni artt.)
+ DPR 55/2012

Reg. CE 1107/09

Dir. 128/09/CE

D.Lgs 150/12

D.M 23/01/14 - PAN

Reg. CE 396/2005
(alimenti)

Reg. UE
752/2014
(allegati)

Direttiva acque
(dal 1980)

D.Lgs. 152/06

PAN – il contesto normativo



Attenzione alle **SCADENZE** previste:

- principali scadenze fissate dalla direttiva 128/2009;
- Il PAN ha fissato ulteriori scadenze : 46 in totale

Date da ricordare!

Azione	Decorrenza
Difesa integrata obbligatoria	01/01/2014
Nuovo sistema formativo	26/11/2015
Requisiti minimi per i depositi fito	01/01/2015
Patentini: nuove categorie ed estensioni di applicazione	26/11/2015
Abilitazione alla consulenza per difesa fitosanitaria a basso impatto	26/11/2015
Controlli funzionali attrezzature x PF	Entro il 26/11/2016
Disposizioni specifiche per PF ad uso NON professionale	Circolare Min. Sal 26/11/2015 e li attesa...



Circolare Min. Sal. del 26/11/2015

In attesa del DM sui prodotti ad uso non professionale:

- Utilizzatore professionale ha l'obbligo del patentino per l'acquisto e l'utilizzo di qualunque prodotto fitosanitario
- Per un utilizzo non professionale è possibile acquistare ed utilizzare solo prodotti non T ; T+ e Xn e i prodotti che non riportano in etichetta i pittogrammi e/o indicazioni di pericolo con corrispondente classificazione CLP (*vedi circolare 15 maggio 2015*)

Precisazione Min. Sal. del 20/01/2016

Il rivenditore:

- deve verificare la validità del patentino dell'utilizzatore professionale che è tenuto ad esibirlo
- non vendere a chi non possiede il patentino, in quanto utilizzatore non professionale, i prodotti T+ - T e Xn e quelli che riportano in etichetta i pittogrammi e/o indicazioni di pericolo con corrispondente classificazione CLP (*vedi circolare 15 maggio 2015*)

Normativa Europea - PF

Le disposizioni hanno l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della **salute umana** e degli animali, la salvaguardia dell'**ambiente** e, allo stesso tempo, favorire la **libera circolazione delle derrate alimentari** trattate con i PF all'interno dell'UE.



NB – le disposizioni comunitarie sono essenzialmente di due tipi:

Regolamenti - Un regolamento è un atto legislativo vincolante. Deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell'intera UE.

Direttive - Una direttiva è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare. Ciascun paese può però decidere come procedere.

Direttiva n. 128/09/CE uso sostenibile dei pesticidi : le origini

Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta

VI programma di azione in materia di ambiente (2002-2012)



4 SETTORI:

Il cambiamento climatico

Natura e biodiversità

Ambiente e salute

Gestione delle risorse naturali e dei rifiuti

6 Strategie tematiche (l'inquinamento atmosferico, all'ambiente marino, all'uso sostenibile delle risorse, alla prevenzione e al riciclaggio dei rifiuti, **all'uso sostenibile dei pesticidi**, alla protezione del suolo e all'ambiente urbano)

Reg CE 1107/09 Immissione in commercio

Dir 2009/128/CE Uso sostenibile

Dir 2009/127/CE Macchine per l'applicazione

Reg CE 1185/09 inerente le statistiche

Regolamento immissione in commercio PF



**II Reg. (CE)
1107/2009**
si applica a:

**SOSTANZE
ATTIVE**
(compresi i
microorganismi)

SINERGIZZANTI
(sostanze o preparati
che potenziano l'attività
della s.a. contenute nel
p.f.)

**PRODOTTI
FITOSANITARI**
(nella forma in cui sono
forniti all'utilizzatore)

COFORMULANTI
(sostanze o preparati
presenti nella formulazione
del p.f. che non può essere
definito né s.a., né antidoto,
né sinergizzante)

**ANTIDOTI
AGRONOMICI**
(sostanze o preparati che si
aggiungono ad un p.f. per
eliminarne o ridurne gli
effetti fitotossici)

COADIUVANTI
(sostanze o preparati
che rafforzano
l'efficacia del p.f.)

Prodotti Fitosanitari: definizione

«Sono quei prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore, contenenti o **costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti**, destinati ad uno dei seguenti impieghi:

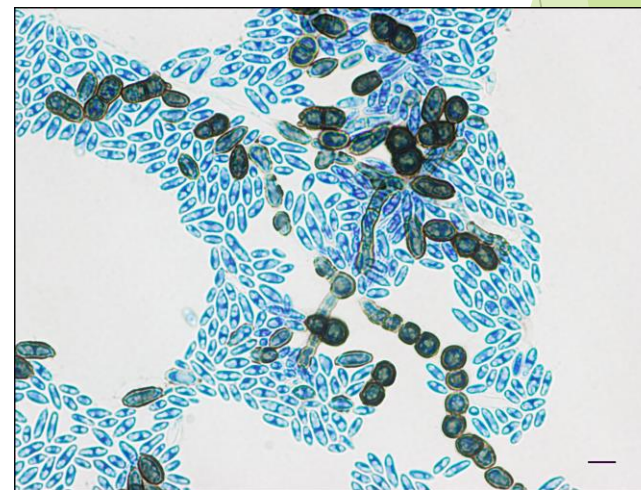
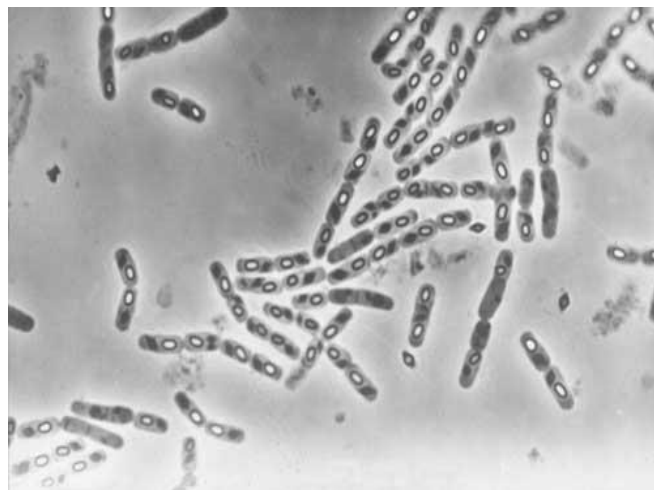
- ✓ proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenirne gli effetti;
- ✓ influire sui processi vitali dei vegetali (crescita e sviluppo);
- ✓ conservare i prodotti vegetali;
- ✓ distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati;
- ✓ contenere una crescita indesiderata dei vegetali».

Sostanze attive: definizione

Sono definite «**sostanze attive**» quelle sostanze che:

Esercitano un **azione generale o specifica contro gli organismi nocivi** oppure sui vegetali, su parti di vegetali o su prodotti vegetali

N.B: sono compresi i microrganismi



Reg (CE) n° 1107/2009

Procedure di autorizzazione e immissione in commercio

Regolamento (CE) n. 1107/2009



“Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari”

È il Regolamento base finalizzato al raggiungimento di più elevati standard di tutela della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente.

Il regolamento si basa sulla considerazione che **i PF sono necessari:**

“Uno dei principali modi di proteggere i vegetali e i prodotti vegetali contro gli organismi nocivi, comprese le erbe infestanti, nonché di migliorare la produzione agricola, è l'impiego di PF” (considerando n. 6),

ma che

“Il loro uso può comportare rischi e pericoli per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente, soprattutto se vengono immessi sul mercato senza essere stati ufficialmente testati e autorizzati e se sono utilizzati in modo scorretto” (considerando n. 7).

AUTORIZZAZIONE



Inclusione All I



Registrazione PF

REACH

Il **Regolamento (CE) n. 1907 del 18.12.2006**

denominato “**REACH**”

(“*Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals*”)

riguarda la registrazione, la valutazione e l'autorizzazione delle **sostanze chimiche**.



Il REACH attribuisce ai produttori l'onere di documentare i potenziali rischi attribuibili alle singole sostanze chimiche, che fabbricano o vendono nel territorio dell'UE, e nel contempo di indicare come gestire questi rischi.

REACH & SDS



Le informazioni vengono date tramite la **Scheda Dati di Sicurezza** (SDS) che deve obbligatoriamente accompagnare i prodotti classificati pericolosi per il rischio chimico.



Attualmente le SDS sono compilate secondo le indicazioni del **Regolamento (UE) n. 453/2010** che modifica l'Allegato II del Regolamento REACH per adeguarlo al Regolamento CLP, costituendo un sistema informativo che, assieme all'etichettatura di pericolo, garantisce la sicurezza di operatori e consumatori.

REVISIONE EUROPEA: «LAVORI IN CORSO»!



**LAVORI
IN CORSO**

Revisione delle sostanze attive già sul mercato			
	Sostanze disponibili UE nel 1995	Sostanze rimaste	Revocate
	958	315	633
Sostanze attive nuove			
	Numero sostanze	Incluse in Annex I	
	171	93	
Totale UE	1129	408	

In Italia sono circa 250 le s.a.

ammesse (a cui aggiungere i PF contenenti
s.a. di origine microbiologica, feromoni e
altre di origine naturale)



Reg (CE) 1107/2009: gruppi vulnerabili



- **Gruppi vulnerabili:** persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai PF sul lungo periodo.

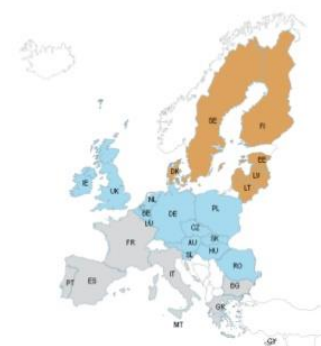


CUT OFF e Autorizzazioni zonali in EU

- Introduzione criteri di «**CUT-OFF**»: escludere le sostanze attive identificate come pericolose per la salute dell'uomo, degli animali o dell'ambiente (all. II, capi. 3, punti 3.6.1- 3.10);
- Procedure autorizzative diversificate a seconda del tipo di sostanza attiva approvata (s.a. basso rischio, s.a. di base – artt. 22 e 23);
- Introduzione del concetto di **AUTORIZZAZIONE ZONALE** per garantire una reale applicazione del **MUTUO RICONOSCIMENTO** (artt. 40 – 42);
- Introduzione di procedure armonizzate e semplificate per il rilascio delle autorizzazioni tramite il commercio parallelo (art. 52).



Valutazione zonale



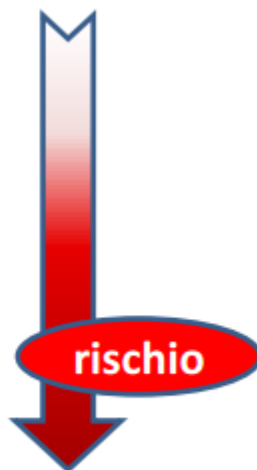
- Europa suddivisa in tre zone: Nord, Centro Sud
- Valutazione PF è zonale coordinata da uno Stato Membro Relatore Zonale SMRz

Il singolo Stato Membro è responsabile dell'autorizzazione del formulato

Tipologie di sostanze attive

Le sostanze attive vengono suddivise in diverse categorie in base al rischio per l'uomo e per l'ambiente:

- ☐ Base
- ☐ Basso rischio
- ☐ Standard
- ☐ Candidate alla sostituzione



Sostanze di base

- ✓ non è una sostanza potenzialmente pericolosa e non provoca effetti nocivi sul sistema endocrino;
- ✓ non è utilizzata principalmente per scopi fitosanitari, ma è nondimeno utile a tal fine, direttamente o in un prodotto costituito dalla sostanza e da un semplice agente diluente
- ✓ non è immessa sul mercato come prodotto fitosanitario
- ✓ soddisfa i criteri di "prodotto alimentare" quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002



Sostanze attive a «basso rischio»

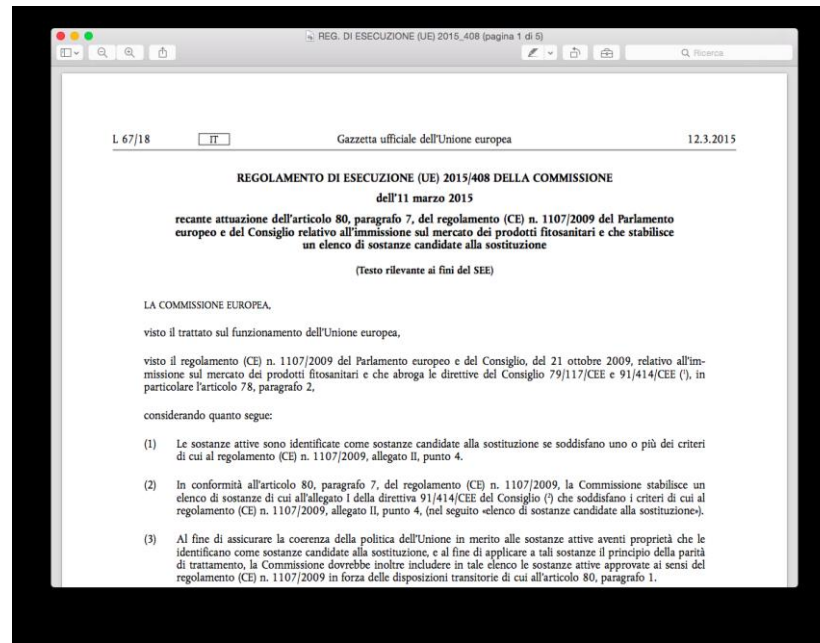
Sostanze a basso rischio : sostanze che presentano rischi limitati per l'uomo e per l'ambiente. I criteri di valutazione non sono ancora definiti.

Non è detto che le sostanze ammesse in agricoltura biologica rientrino tra queste



Candidate alla sostituzione (Reg. di esecuzione UE 408/2015)

Candidate alla Sostituzione: sostanze attive che possiedono caratteristiche intrinseche di pericolosità tali da destare comunque preoccupazione. I criteri per cui una sostanza attiva può essere definita candidata alla sostituzione sono 7. Una sostanza che ricada anche in uno soltanto di tali criteri sarà considerata candidata alla sostituzione.



Approvazione SS.AA



Sostanze	Durata approvazione (anni)	Durata rinnovo (anni)
“regolare”	10	15
di base	illimitata	
a basso rischio	15	15
candidate alla sostituzione	7	7

...in caso di **NON RINNOVO**

Si procede con lo **SMALTIMENTO**



- ❖ **entro 18 mesi max**
- ❖ entro 6 mesi (per vendita e distribuzione);
- ❖ entro 12 mesi (per immagazzinamento, uso scorte esistenti, ecc..)

MA...

Attenzione!

RITIRO IMMEDIATO dal mercato in caso di:

- **REVOCA**
- **MANCATO RINNOVO** per preoccupazioni legate alla salute umana, animale o tutela ambientale

Indicazioni autorizzazione PF

OBBLIGATORIE

L'autorizzazione indica **SEMPRE**:

- **indicazione d'uso** (agricolo/extra agricolo);
- **classificazione** secondo **CLP**;
- **dose d'impiego** (ad hl o ha);
- **impieghi** (tipo di coltura);
- **avversità controllate**;
- **n° max applicazioni/anno**;
- **tempi di carenza**



Importante!

Indicazioni autorizzazione PF

OPZIONALI

L'autorizzazione PUO' INDICARE:

- eventuali restrizioni;
- eventuale obbligo di informare i vicini (astanti);
- impiego secondo IPM;
- categorie di utilizzatori: utilizzatori professionali/non professionali
- intervallo tra i trattamenti
- **tempi di rientro** (prob. obbligatorio in futuro)

ETICHETTA (Faccsimile)

1 NOME COMMERCIALE

2 TIPO DI PRODOTTO

3 SOSTANZA ATTIVA

4 SIMBOLOGIA DI PERICOLO

5 NUMERO DI REGISTRAZIONE

6 FRASI DI RISCHIO

7 NORME DI PRUDENZA

8 INFORMAZIONI SANITARIE

9 MODALITA' DI IMPIEGO

10 COLTURE AUTORIZZATE E DOSI DI IMPIEGO

11 COMPATIBILITA'

12 FITOTOSSICITA'

13 TEMPO DI CARENZA

14 ALTRE AVVERTENZE

ZETARAM 20 L

Ossicloruro di rame micronizzato in sospensione concentrata.

ZETARAM 20 L Composizione:
Rame metallo puro g. 22 (= 300 g/litro)
(sotto forma di Ossicloruro tetramamico)
- Coformulanti e Solventi: quanto basta g. 100

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici
per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Tel. 0371/5961

Registrazione n. 8157 del 30.12.92
del Ministero della Sanità

Officina di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
SIPCAM INAGRA - Sueca (Spagna)
SIPCAM PHYTEUROP - Motreuil
Bellyay (Francia)

Taglie: litri 1 - 5 - 10 - 25
Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolisi con soluzione latte-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveneni

MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle seguenti dosi per 100 litri di acqua, irrorati con pompa a volume normale, iniziando i trattamenti prima della comparsa della malattia e ripeterli secondo necessità.

VITE: Peronospora della vite: ml 320; effettuare i normali trattamenti sulla base dei calendari di lotta comunemente usati in zona. Impiegare il prodotto preferibilmente dopo la fioritura della vite, usando prima della fioritura ed in fioritura, fungicidi acuprici. In zone ed in annate con forti infezioni di Peronospora si può opportunamente aumentare la dose di impiego a ml 400-460. Contro l'Oidio e Mal Bianco, aggiungere un antioidico specifico (zolfo bagnabile ecc).

MELO-PERO-COTOGNO: Ticchiolatura e Cancri rameali del melo, del pero e del cotogno. Trattamenti autunnali o di fine inverno: ml 500-650. Trattamenti pre-fiorali: ml 450-500. Da non usare durante il periodo vegetativo sulle varietà di melo e di pero sensibili ai prodotti rameici.

DRUPACEE: Bolla, Corineo, Cancri rameali (trattamenti invernali): dose massima ml 500.

OLIVO ED AGRUMI: Occhio di Pavone e Lebbra dell'olivo: ml 320. Mal secco, Antracnosi e Fumaggine degli agrumi: ml 320. Iniziare i trattamenti prima della comparsa della malattia e ripeterli secondo necessità.

ACTINIDIA: Marciume del colletto: ml 530-670

FRUTTIFERI A GUSCIO: Contro cancri rameali in trattamenti autunnali o di fine inverno: ml 530-670. In trattamenti primaverili: ml 200-260

PATATA: Peronospora ed altre crittogame parassite (Alternaria, Septoria, Cladosporiosi): ml 320-400

ORTAGGI (Cavoli - Carciofo - Asparago - Ortaggi a foglia - Cucurbitacee - Solanacee - Legumi - Ortaggi a radice - Ortaggi a bulbo):
* Peronospora, Alternaria, Septoria, Cladosporiosi del pomodoro: ml 320-400
* Cercospora e Septoria del sedano e della carota: ml 330
* Peronospora ed Antracnosi del melone, anguria, zuccchino, cetriolo: ml 320
* Antracnosi e Ruggine del pisello, fagiolo, fagiolo: ml 320
* Peronospora del cavolo e di altre crucifere: ml 320
Per Asparago: limitare i trattamenti subito dopo la raccolta dei turioni.

OLEAGINOSE: Peronospora, Antracnosi: ml 320

TABACCO: Peronospora, Antracnosi: ml 320

CEREALI: Ruggine, Septoria: ml 320

FLOREALI - ORNAMENTALI E FORESTALI:
Ruggine, Peronospora, Ticchiolatura, Septoria di colture floreali (garofano, rosa, crisantemo) ornamentali e forestali: ml 320

Per tutti gli impieghi sopra indicati iniziare i trattamenti prima della comparsa delle malattie e ripetere i trattamenti secondo lo sviluppo delle stesse.

Avvertenza:
le dosi indicate corrispondono a quelle normalmente indicate per i prodotti a base di rame. In condizioni agronomiche e nei periodi stagionali diversamente favorevoli allo sviluppo della malattia si può aumentare o diminuire opportunamente le dosi sopra riportate.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Diluire il prodotto in poca acqua a parte, quindi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua mescolando accuratamente. Il prodotto è già neutro e quindi non richiede l'aggiunta di Calce.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari di uso primaverile-estivo ad eccezione delle miscele alcaline come Polisolfuri e Calce.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino, e alcune varietà di melo (Abbondanza "Belford", Black Stayman, Commercio, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgesduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Claireau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jule Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Su tutte le colture orticole e floreali, visto l'elevato numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare un saggio preliminare su una piccola superficie, prima dell'impiego su larga scala.

Sospendere i trattamenti:
3 giorni prima della raccolta per cucurbitacee a buccia commestibile; 7 giorni prima della raccolta per cucurbitacee a buccia non commestibile, solanacee, ortaggi a bulbo, ortaggi a radice e tubero (esclusa patata); 28 giorni prima della raccolta per pomacee; 20 giorni prima della raccolta per le altre colture.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Residui e Tempo di carenza

RESIDUO: una o più sostanze, compresi i loro metaboliti e i prodotti risultanti dalla loro degradazione o reazione, presenti nei o sui vegetali, prodotti vegetali, prodotti animali edibili, acqua potabile o altrove nell'ambiente, e derivanti dall'impiego di un prodotto fitosanitario.

La normativa UE stabilisce dei valori di legge (LMR) in tema di residui, che devono essere rispettati per la vendita/consumo dei prodotti alimentari Reg CE 396/05

LMR unico, valutazione per pieno campo e coltura protetta

**N.B: In etichetta NON sono riportati i LMR
ma i tempi di carenza.**

Il rispetto della Buone Pratiche Agricole assicura residui entro LMR.

SICUREZZA ALIMENTARE E RESIDUI DI PF



Il **Regolamento (CE) n. 396/2005** (e il Reg. applicativo 149/2008) è la norma di base concernente i livelli massimi di **residui di PF** nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.



Particolarmente importante è **l'ALLEGATO I** (modificato dal Reg. 212/2013 e dal Reg. 752/2014) che contiene **l'elenco di tutti i prodotti**, raggruppati per tipologia e codificati, a cui si applicano i **residui massimi ammessi (LMR)**. La classificazione è utile anche per una migliore comprensione degli usi ammessi nelle etichette.



SICUREZZA ALIMENTARE E RESIDUI DI PF

Attenzione!

Il Regolamento 396 ha definito livelli di residui **uguali in tutti i Paesi dell'UE**.

In precedenza erano stabiliti dai singoli Stati, con conseguenti problemi di circolazione delle derrate.



EUR-Lex

I residui vengono fissati per ogni prodotto e per ogni sostanza attiva, e periodicamente modificati con regolamenti, dunque con norme direttamente e immediatamente applicabili.



I limiti massimi ammessi sono consultabili nel sito Internet
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides

Dir 128/2009/CE

«Uso sostenibile dei pesticidi»



La normativa europea si occupa dei seguenti aspetti:

- 1) ADOZIONE DI UN PIANO D'AZIONE NAZIONALE (PAN);
- 2) FORMAZIONE;
- 3) VENDITA DI PESTICIDI;
- 4) INFORMAZIONE;
- 5) SENSIBILIZZAZIONE;
- 6) ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE DEI PESTICIDI;
- 7) PRATICHE PER USI SPECIFICI:
 - irrorazione aerea (art. 9);
 - misure spec. per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua non potabile (art. 11);
 - riduzione dell'uso dei pesticidi (art. 12);
 - manipolazione e stoccaggio dei pesticidi (art.13);
 - DIFESA INTEGRATA (art. 14).

Direttiva 2009/128/CE: misure previste

Le **misure previste** dalla Direttiva 2009/128 riguardano:

- l'**obbligo** di una **formazione "certificata"** per utilizzatori professionali, rivenditori e consulenti;
- l'**obbligo** del **controllo funzionale** delle **attrezzature**, oltre alla corretta regolazione e manutenzione;
- la **tutela delle acque**;
- la **tutela delle aree protette**, quali Rete Natura 2000, parchi, riserve naturali;
- la **limitazione all'uso di PF** in aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
- la **corretta gestione dei PF**, dal loro acquisto, deposito in azienda, fino allo smaltimento dei contenitori o altri rifiuti contenenti PF;
- l'**obbligo** di rispettare i principi e i criteri della **difesa integrata**.



Dir 128/2009/CE e Reg UE 528/2012

Prodotti fitosanitari e Biocidi

Art. 14 (128/2009) - Difesa integrata

Gli Stati membri adottano tutte le necessarie misure appropriate per incentivare una **difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi**, privilegiando ogniqualvolta possibile i **metodi non chimici**, questo affinché gli **utilizzatori professionali** di pesticidi adottino le pratiche o i prodotti che presentano il **minor rischio per la salute umana e l'ambiente** tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo. La difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include sia la **difesa integrata** sia l'**agricoltura biologica**.

- «**PESTICIDA**»:
- a) **prodotto fitosanitario** secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
 - b) **biocida** secondo la definizione della direttiva (UE) 528/2012 (es. antivegetativi, preservati del legno, rodenticidi)



qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all'utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica,



Difesa integrata nel PAN

(Dir. 128/2009/CE art.3 & D.lgs 150/2012 art.3)

«**Attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate** intese a scoraggiare lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l'uso dei prodotti fitosanitari e **altre forme d'intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi per la salute umana e per l'ambiente**»

L'obiettivo prioritario della «**difesa integrata**» è la produzione di colture sane con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario



D.Lgs 150/2012

Le misure previste dalla Direttiva n. 128/2009 sono state **recepite in Italia** con il

■ ■ D.Lgs 14 agosto 2012, n. 150.

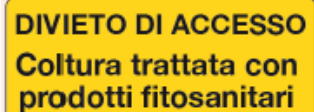
Si tratta di un **provvedimento molto articolato** che coinvolge diversi ambiti di competenza (*agricoltura, ambiente, salute e sicurezza alimentare, formazione professionale, industria e commercio*) e vari soggetti, pubblici e privati, che si occupano, in ambiti anche molto diversi, di questi prodotti.

Particolari ambiti di tutela:

Sulla base delle **linee guida** redatte dai Ministeri dell'Ambiente, delle Politiche Agricole e della Salute le **Regioni** individueranno idonee misure per la **tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile**.



D.Lgs 150/2012 e Aree protette



L'art. 15 del **D.Lgs 150 del 2012** definisce misure appropriate per la riduzione dell'uso dei PF o dei rischi in aree specifiche:

- le aree utilizzate dalla **popolazione** o dai gruppi vulnerabili, i parchi, i giardini, ecc.;
- le aree protette e altre aree designate ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e delle specie vegetali e animali, cioè i **Siti della Rete Natura 2000**;
- le aree **trattate di recente** frequentate dai lavoratori agricoli o ad essi accessibili.



I Siti della Rete Natura 2000 comprendono le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC).



Difesa integrata

Livello	Obblighi per le aziende agricole	Ambito applicativo	Ruolo consulente
Obbligatorio	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione principi generali difesa integrata (all. III D.lgs 150/12) - Accesso dati meteo e fenologici, bollettini difesa, etc 	Caso generale	<p>Solo se richiesto dall'azienda</p> <p><i>Misura consulenza PSR 10.1 e 3.1</i></p>
Volontario	<ul style="list-style-type: none"> - Rispettare i DPI regionali - Effettuare la regolazione dell'irroratrice presso centro abilitato (<i>aggiuntivo rispetto al controllo funzionale</i>) 	Misure agroambientali	Obbligatorio
		OCM / Piani operativi OP	Obbligatorio
		Filiere di fornitura (GDO, industria)	Se richiesto (azienda/filiera)
Agricoltura Biologica	- Applicare tecniche di agricoltura biologica (seguendo Linee Guida e Manuali MIPAAF)		<p>Solo se richiesto dall'azienda</p> <p><i>Misura consulenza PSR 11.1 e 3.1</i></p>

Lotta obbligatoria



La competenza circa “la determinazione degli **interventi obbligatori in materia fitosanitaria** (e zoo-profilattica)” è rimasta al Ministero delle Politiche Agricole. Con appositi Decreti sono emanate disposizioni dette di “**lotta obbligatoria**” verso determinate avversità (causate da funghi, batteri, virus o da insetti, acari o nematodi nocivi) di specie vegetali coltivate o non, ritenute di **rilevanza biologica, economica o ambientale**.



Erwinia amylovora



Pseudomonas syringae actinidiae



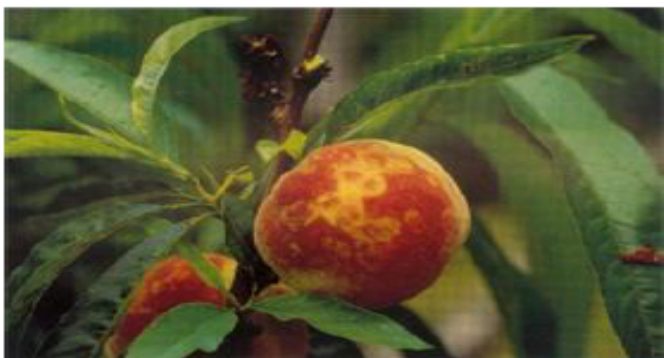
Flavescenza dorata

Lotta obbligatoria

I Decreti ministeriali dispongono ai proprietari o conduttori (dei fondi o delle singole piante) l'**obbligatorietà di effettuare specifici interventi di lotta, a cura e spese degli stessi.**

Tali interventi obbligatori possono essere:

- estirpazione e distruzione della coltura o delle piante,
- trattamento chimico,
- divieto di impiantare determinate specie vegetali,
- divieto di spostamento delle piante o di loro parti, ecc.



Sharka

Gli obblighi molto spesso riguardano l'**attività vivaistica** considerata strategica per limitare la diffusione degli organismi nocivi.

Quaderno di Campagna o Registro dei Trattamenti

OBBLIGO DI LEGGE previsto da:

- **D.P.R. n° 290/2001 e s.m.i;**
- **D.P.R. n° 55/2012;**
- **D. lgs 150/2012** (recepimento Dir. 2009/128/CE)

Aggiornato entro 30 gg dall'esecuzione del trattamento

Deve riportare:

- i dati anagrafici aziendali;
- indicazione coltura trattata (specie e varietà) e la relativa estensione (ha);
- la data del trattamento, prodotto, dosi effettivamente impiegate (kg o L)
- avversità da controllare;

Conservato per 3 anni
(assieme a fatture d'acquisto)

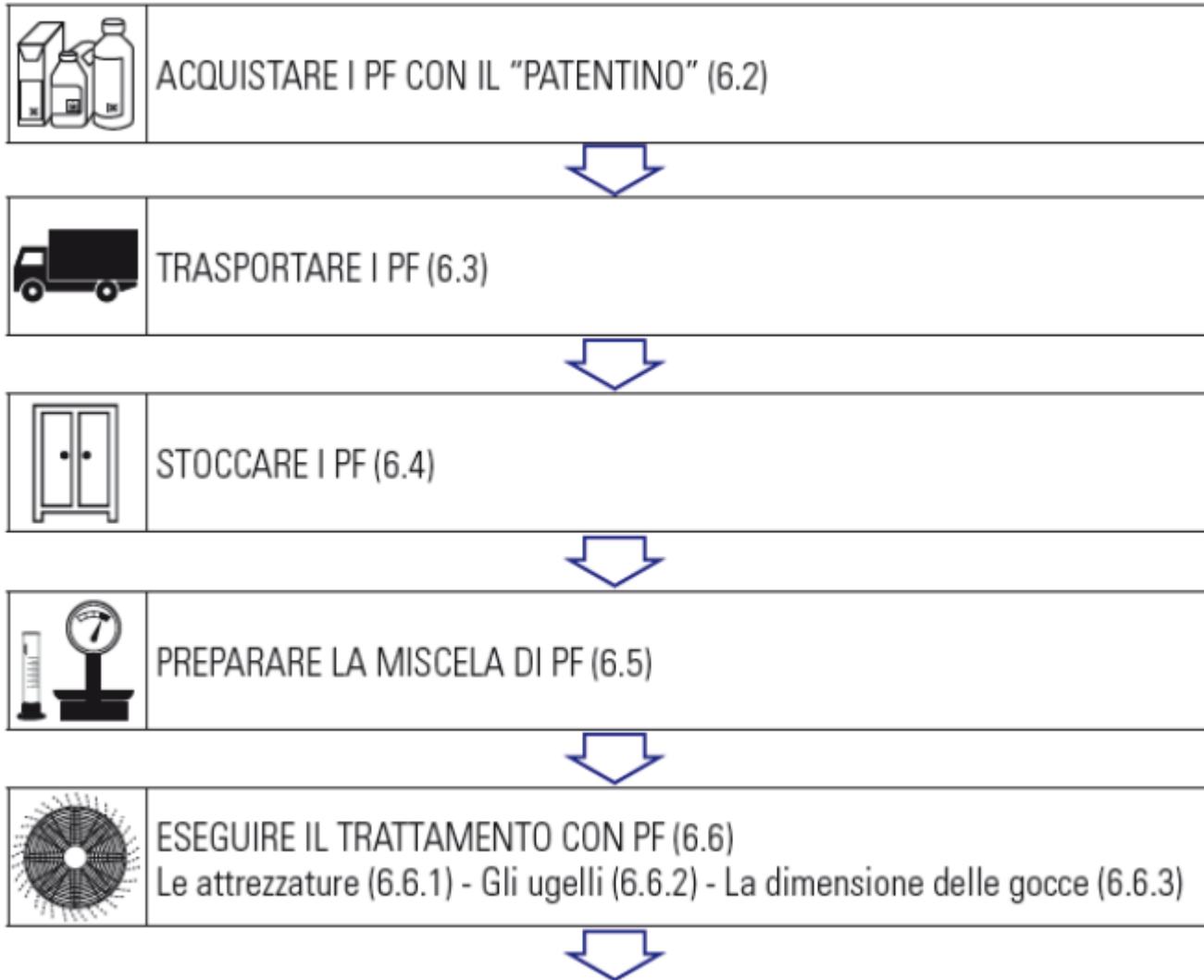
Quaderno di Campagna per Coltivazione													
Azienda di allevamento		Indirizzo		Codice ASL		Partita IVA		ECOCAMPO					
Azienda Rossi		re Arturo 123987 Camelot		000CM000		12345678912							
Coltivazione: Patate - Data Inizio: 01/03/2012 - Superficie: 10,00 ha													
Raccolte													
Date	Particelle	Sup. Raccolta	Quantità Raccolta										
18/04/2012	Campo 1 - Campo 2 - Campo 3 - Campo 4	Ha 10,00	Tn 35,00										
Operazione Culturale													
Date	Operazione Culturale	Particelle	Sup. Lav	Nome Prodotto	Qta Tot.	prod x Ha	Principio Attivo	Avversità Controllata	Op. con Pat. Verde	Intervallo di Sicurezza	Note		
18/04/2012	Trattamento Fitosanitario	Campo 1 - Campo 2 - Campo 3 - Campo 4	Ha 10,00	Insetticida 1	Lt 15,00	Lt/Ha 1,50		grillo talpa					
18/04/2012	Trattamento Fitosanitario	Campo 1 - Campo 2 - Campo 3 - Campo 4	Ha 10,00	Fungicida 1	Lt 20,00	Lt/Ha 2,00		Peronospora					
04/04/2012	Concimazione	Campo 1 - Campo 2 - Campo 3 - Campo 4	Ha 10,00	Concime NPK	Q.li 30,00	Q.li/Ha 3,00							
19/03/2012	Irrigazione	Campo 1 - Campo 2 - Campo 3 - Campo 4	Ha 10,00										
19/03/2012	Rincastratura	Campo 1 - Campo 2 - Campo 3 - Campo 4	Ha 10,00										
15/03/2012	Data Fioritura	Campo 1 - Campo 2 - Campo 3 - Campo 4	Ha 10,00										
15/03/2012	Trattamento Fitosanitario	Campo 1 - Campo 2 - Campo 3 - Campo 4	Ha 10,00	Diserbante 1	Lt 15,00	Lt/Ha 1,50		Ede e fessanti					
03/03/2012	Impianto	Campo 1 - Campo 2 - Campo 3 - Campo 4	Ha 10,00	Patate da seme	Q.li 200,00	Q.li/Ha 20,00							
01/03/2012	Episatura	Campo 1 - Campo 2 - Campo 3 - Campo 4	Ha 10,00										
01/03/2012	Aratura	Campo 1 - Campo 2 - Campo 3 - Campo 4	Ha 10,00										
01/03/2012	Concimazione	Campo 1 - Campo 2 - Campo 3 - Campo 4	Ha 10,00	Concime NPK	Q.li 100,00	Q.li/Ha 10,00							

Quaderno di Campagna o Registro dei Trattamenti (2)

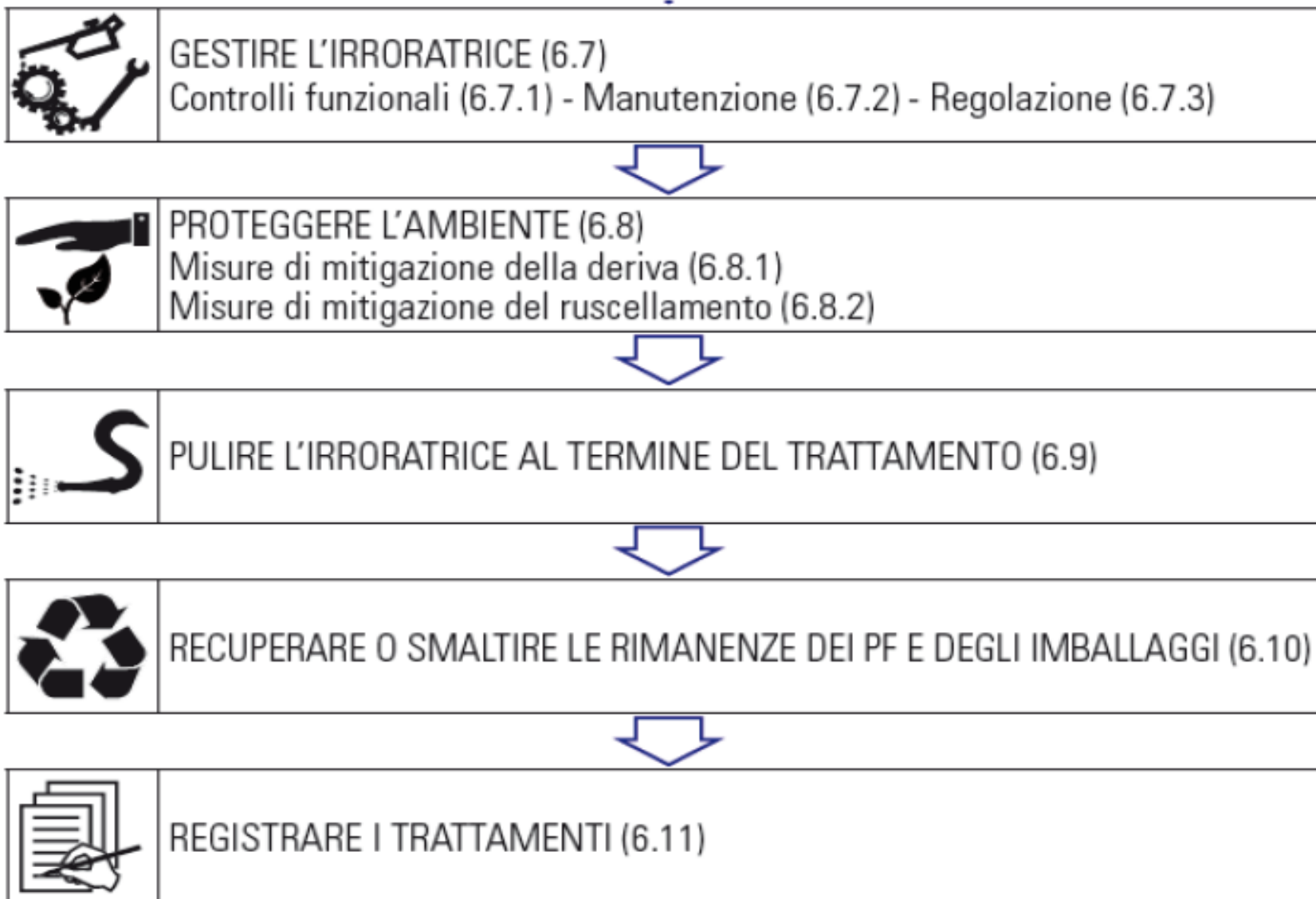
Principali novità introdotte da D.P.R. n° 55/2012

- **Tempo di archiviazione:** passa 1 a **3 anni**.
- **Obbligo conservazione fatture e moduli di acquisto** (in precedenza obbligo di condizionalità).
- **NON è più richiesta la registrazione delle fasi fenologiche**
- **Firma del titolare necessaria solo se nel caso in cui il registro sia compilato da terzi** (prima era richiesta in ogni caso).

Fasi operative per la corretta gestione dei PF (1)



Fasi operative per la corretta gestione dei PF (2)



Nuovi «patentini»: principali novità



NEW!

Il **patentino** diventa necessario per acquistare e utilizzare **tutti i PF**, indipendentemente dalla classificazione e pericolosità degli stessi *(quindi non solo per quelli che nella precedente normativa erano etichettati come molto tossici, tossici o nocivi)*.



NEW!

Non solo chi acquista, ma **anche chi solo utilizza** i PF deve essere in possesso del “patentino”.

Rinnovi «patentini»

Durata di validità del «patentino»

5 anni

Come rinnovare il «patentino»

E' necessario partecipare ad attività formative per un totale di **12 ore** (senza esame)

Sarà possibile svolgere le 12 ore anche come somma di singoli eventi formativi.



L'abilitazione è valida in *tutto il territorio nazionale*.



Patentini: sospensioni / revoche

In caso di:

- Utilizzo di PF autorizzati in Italia ma **non ammessi sulla coltura** con **superamento del Limite Massimo Residuo (LMR)**;
- **Reiterazione** nell'utilizzo di PF autorizzati in Italia ma **non ammessi sulla coltura**;
- Utilizzo di **PF illegali o revocati**;
- Reiterazione del **mancato rispetto dell'etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute umana e dell'ambiente**;
- **Reiterazione** del **non corretto utilizzo dei PF**, con conseguente contaminazione di abitazioni o di corsi idrici superficiali dovuta a fenomeni di deriva;
- **Non corretta conservazione e manipolazione dei PF** che arrechino gravi danni alla salute o all'ambiente.



Prodotti fitosanitari **ILLEGALI**

Utilizzare agrofarmaci illegali , revocati o alterati rappresenta :

- un rischio per la salute dei consumatori e dell'ambiente;
- non permettono di garantire ai consumatori la sicurezza degli alimenti consumati;
- un danno all'immagine dell'intera agricoltura italiana

BUONE NORME DA OSSERVARE:

- acquistare PF solo da rivenditori autorizzati;
- non acquistare prodotti senza rilascio della documentazione fiscale;
- non vendere o acquistare PF riconfezionati, con confezioni non integre e non identificabili come originali o con etichette non in lingua italiana;
- Segnalare tempestivamente alle autorità competenti casi sospetti



Usi eccezionali PF

- **Autorizzazioni per situazioni di emergenza fitosanitaria** (art 53 Reg CE 1107/2009)
- *uso limitato e controllato "...**ove tale provvedimento appaia necessario a causa di un pericolo che non può essere contenuto in alcun altro modo ragionevole.**"*
- Istanza motivata presentata da un Portatore di interesse al Min Salute (pc MIPAAF, Ambiente, etc.)
- **Iter deve concludersi in circa 30 gg**
- Stabilite con Decreto Ministero salute
- **Durata limitata (120 gg)**
- Non sempre viene modificata l'etichetta del prodotto (BDF aggiorna gli impieghi)

Procedura

Si possono configurare diverse modalità di autorizzazione:

- **Nuove autorizzazioni:** riferite a prodotti fitosanitari non ancora autorizzati (es. Delegate a base di Spinetoram) oppure revocati (es. fungicidi a base di Triciclazolo su riso fino al 2016). In questi casi viene attivata un'autorizzazione temporanea (durata specificata dal Decreto). **Attenzione!**
- **Estensioni di impiego:** riferite a prodotti fitosanitari autorizzati . L'etichetta non viene modificata;
- **Nuova avversità:** modifica di etichetta;

ESEMPI

Confidor 200 SL: insetticida a base di imidacloprid ha ottenuto l'estensione d'impiego su colture già autorizzate (pomacee, drupacee, agrumi, vite in vivaio, erba medica, ornamentali) contro il coleottero *Popillia japonica* Newman;

Force: insetticida a base di teflutrin ha ottenuto l'estensione di impiego su orzo, mais dolce, cetriolo, lattughe e altre insalate contro gli insetti terricoli e l'eliminazione di asparago, carota, colza e peperone.

Aggiornamenti Usi eccezionali

MINISTERO DELLA SALUTE



Ministero della Salute

USI ECCEZIONALI

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1110&area=fitosanitari&menu=autorizzazioni

In Italia si tende a fare un uso eccessivo delle autorizzazioni per situazioni di emergenza fitosanitaria, anche per sanare (temporaneamente) situazioni per le quali non sono autorizzati prodotti fitosanitari (es diserbo della menta)

PAN e SANZIONI

Norma di riferimento	Violazione	Sanzione
D. Lgs 150 /2012	Chi utilizza prodotti fitosanitari senza avere l'abilitazione: <i>(art 24)</i>	5.000 a.20.000 €
	Impiego di attrezzature non sottoposte a controllo funzionale <i>(art 24)</i> .	500-2.000 €
	Mancato rispetto delle disposizioni a tutela ambiente acquatico, fonti acqua potabile etc. <i>(art 24)</i> .	5.000-20.000€
	Quaderno di campagna non aggiornato <i>(art 24)</i>	500-1.500 €
Decreto 17/04/14 n 69	Mancato rispetto delle prescrizioni e indicazioni di etichetta (art 3 c.3)	35.000-100.000€ (2.000-20.000€)
	Mancato rispetto delle prescrizioni di conservazione <i>(art 15 che modifica D.lgs 194/95)</i>	1.000-6.500€



sata

Possibili sanzioni anche in caso di controlli di condizionalità